

Categorie economiche

Commercianti - aspetti generali

Sommario

Premesse

Disciplina del commercio

Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività

Rottamazione delle licenze

Premesse

Secondo quanto disposto dalla legge n. 426 del 1971, è definito commerciante chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio per rivenderle a terzi. Dal punto di vista civilistico, l'articolo 2082 del Codice Civile definisce imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni e servizi. Per un corretto inquadramento normativo della categoria dei commercianti è inoltre necessario fare riferimento a quanto disposto dall'articolo 2195 del Codice Civile che, nell'individuare i soggetti tenuti all'obbligo di registrazione nel Registro Imprese, fornisce l'elenco delle attività commerciali, tra le quali è compresa anche l'attività intermediaria alla circolazione di beni.

L'esercizio di un'attività commerciale può essere effettuato in forme diverse:

- commercio al minuto;
- commercio all'ingrosso;
- commercio in sede fissa;
- commercio su area pubblica;
- commercio ambulante;
- commercio in forme speciali;

Disciplina del commercio

La disciplina del commercio, contenuta nel Codice Civile e nella Legge n. 426 del 1971, è stata riformata con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998.

Dal 24 aprile 1999 la disciplina del commercio è definitivamente passata da un regime autorizzativo ad un regime che consente:

- la libera apertura di piccoli esercizi di vendita, indipendentemente da qualsiasi pianificazione commerciale, limitando i controlli esclusivamente ai requisiti di carattere urbanistico-edilizio ed igienico-sanitario;

Le disposizioni relative alla nuova disciplina del commercio non si applicano alle seguenti attività:

- farmacisti e direttori di farmacia;
- titolari di rivendite di generi di monopolio;
- associazioni di produttori ortofrutticoli;
- produttori agricoli che esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del C.C., alla L. 125/1959 e alla L. 59/1963;
- vendite di carburanti e lubrificanti ad uso autotrazione effettuati negli impianti di distribuzione (D.Lgs. 32/1998);

- vendite di olii minerali (R.D. 1303/1934);
- artigiani iscritti all'Albo (L.443/1985), per la vendita nei propri locali di beni prodotti e per la vendita di beni accessori alle opere o servizi resi;
- pescatori, cacciatori che vendono al dettaglio i prodotti esclusivamente derivanti dalla loro attività;
- vendita o esposizione di proprie opere d'arte o dell'ingegno;
- vendita di beni del fallimento;
- vendita di beni durante lo svolgimento di fiere campionarie o mostre per visitatori;

Settori di attività

In sostituzione delle tabelle merceologiche in vigore precedentemente alla riforma, per la classificazione delle attività commerciali sono istituiti due settori:

- settore alimentare;

Per l'esercizio dell'attività di commercio non è più richiesta l'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (REC), rimasta invece obbligatoria per:

- farmacie;
- rivendite di generi di monopolio;
- impianti di distribuzione di carburanti;
- somministrazione di alimenti e bevande;

Per l'esercizio di attività commerciali il titolare dell'impresa o il legale rappresentante della società devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non siano stati dichiarati falliti; - non abbiano riportato una condanna, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena non inferiore nel minimo a 3 anni e che sia stata applicata una pena superiore al minimo; - non abbiano riportato una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, o per altri reati;

I requisiti morali sussistono anche in presenza di una delle citate situazioni, a condizione però che sia intervenuta la riabilitazione del soggetto);

- frequenza con esito positivo dello specifico corso professionale; - aver esercitato in proprio, per almeno due anni negli ultimi cinque, l'attività di vendita di prodotti alimentari; - aver prestato la propria opera, per almeno due anni negli ultimi cinque, come dipendente qualificato o coadiuvante familiare presso imprese esercenti l'attività di commercio nel settore alimentare; - essere stato iscritto negli ultimi cinque anni al R.E.C. per la vendita di prodotti alimentari;

Forma giuridica

L'impresa commerciale può essere svolta dal singolo imprenditore mediante avvio della ditta individuale, ovvero in forma societaria mediante la costituzione di un'impresa collettiva:

- l'imprenditore individuale risponde delle obbligazioni contratte nell'esercizio della propria attività con l'intero patrimonio personale;
- nella società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice) l'autonomia patrimoniale è imperfetta e i soci hanno una responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dalla società, ad eccezione dei soci accomandanti della s.a.s., i quali rispondono limitatamente alla propria quota conferita, purché non intervengano nella gestione societaria;

Il Ministero dell'industria, con i DD.MM. 23 giugno 1999 e 4 agosto 1999, ha fissato i termini per la presentazione delle domande di concessione di indennizzo a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato, che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio.

Le domande per la richiesta dell'indennizzo potevano essere presentate a partire dal 1° ottobre 1999 e sino al 30 giugno 2000.

I requisiti per ottenere l'indennizzo erano i seguenti:

- potevano beneficiare dell'indennizzo le persone fisiche o i soci di società di persone titolari di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio, cioè con superfici di vendita non superiori a 150 mq. nei Comuni fino a 10.000 abitanti, e fino a 250 mq. nei Comuni maggiori;
- il diritto all'indennizzo spettava se l'attività di vendita al dettaglio era cessata tra il 9 maggio 1999 e l'8 maggio 2000;

Il fac-simile della domanda è contenuto nello schema allegato al D.M. 4 agosto 1999. Alla domanda va allegata copia del certificato, rilasciato dal comune, di restituzione del titolo autorizzativo a fronte del quale è richiesto l'indennizzo.

Il diritto all'indennizzo può essere revocato a seguito di successivo controllo del Ministero dell'industria sulla legittimità dello stesso.

Normative:

CC artt. 2135 e 2195, D.Lgs. 114/1998, L. 125/1959, L. 59/1963, D.Lgs. 32/1998, R.D. 1303/1934, L.443/1985
D.M. 23/6/1999, D.M. 4/8/1999

Agenti e rappresentanti - aspetti generali e giuridici

Contratto di agenzia - Accordi economici – Mediatori - Procacciatore d'affari

Contratto di agenzia

La disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, contenuta negli articoli 1742 e seguenti del Codice Civile, ha subito modifiche per effetto del D.Lgs. n. 65 del 15 febbraio 1999.

In base alla formulazione contenuta nel Codice Civile, l'agente di commercio è colui il quale è stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate. Esso si differenzia dall'attività del rappresentante di commercio, che consiste, invece, in un incarico stabile finalizzato alla conclusione di contratti in una o più zone determinate. Pertanto, nel nostro ordinamento giuridico rimane ancora in vigore la distinzione tra agente e rappresentante di commercio, non essendo stata recepita, anche a seguito delle recenti modifiche legislative, la figura comunitaria dell'agente di commercio indipendente (direttiva CEE 86/653), con la conseguenza che solo i contratti conclusi da agenti con rappresentanza producono i loro effetti direttamente in capo al preponente.

Per il contratto di agenzia è richiesta la forma scritta ad probationem.

Diritto di esclusiva

Il preponente non può avvalersi, contemporaneamente, nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, di più agenti o rappresentanti, né l'agente o il rappresentante può assumere l'incarico da parte di più ditte in concorrenza tra loro. Tale diritto di esclusiva reciproca può però essere annullato o ridotto con patto contrario.

Diritto alla provvigione

Una importante modifica legislativa introdotta dal D.Lgs. n. 65/1999 riguarda il momento in cui l'agente matura il proprio diritto alla provvigione. In base alla nuova formulazione dell'articolo 1748 del Codice Civile, "salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo; in ogni caso, la provvigione spetta inderogabilmente all'agente, al più tardi, dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico". In sostanza, quindi, l'agente matura il diritto alla provvigione nel momento in cui il preponente esegue ovvero avrebbe dovuto dare esecuzione al contratto, e non solo per gli affari andati a buon fine.

Il diritto alla provvigione è riconosciuto anche:

- quando sia il preponente a concludere gli affari con un terzo, precedentemente acquisito dall'agente come cliente per affari dello stesso tipo;
- dopo la data di scioglimento del contratto, nelle ipotesi in cui la proposta sia pervenuta all'agente o al preponente in data antecedente ovvero gli affari conclusi siano da ricondurre prevalentemente all'attività svolta in precedenza dall'agente e la conclusione degli stessi sia avvenuta entro un termine "ragionevole" dopo lo scioglimento del contratto.

In ogni caso, l'agente è tenuto alla restituzione delle provvigioni riscosse nei casi di mancata esecuzione del contratto tra preponente e terzo. L'obbligo di restituzione delle provvigioni interviene soltanto nelle ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. La norma (art.1748, c.6, c.c.) prevede quindi che la mancata esecuzione del contratto, non imputabile al preponente, fa venire meno il diritto dell'agente alla provvigione, facendo insorgere l'obbligo di restituzione di quanto già riscosso.

Accordi economici

La disciplina civilistica del contratto di agenzia è integrata dagli Accordi economici collettivi stipulati con le diverse associazioni di categoria e che rappresentano, da un parte, l'espressione contrattuale delle aziende industriali (AEC 20/06/1956; AEC 16/11/1988; AEC 30/10/1992), commerciali (AEC 13/10/1958; AEC 9/06/1988; AEC 27/11/1992) e artigianali (AEC 1/12/1989; AEC 19/11/1992) e, dall'altra, l'espressione della volontà degli agenti e rappresentanti di commercio.

Mediatori

In base agli articoli 1754 e seguenti del Codice Civile, è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Egli dunque deve mettere in relazione le parti al fine di concludere un affare, ma può anche svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione e la gestione dell'affare stesso.

In ogni caso, il rapporto che intercorre fra il mediatore ed i contraenti è occasionale e non deve in alcun modo essere condizionato da vincoli di collaborazione o fedeltà verso le parti contraenti.

Il contratto da cui emerge il rapporto di mediazione si perfeziona attraverso dichiarazioni espresse anche di una sola delle parti (lettera d'incarico), o mediante il consenso tacito su fatti concludenti.

L'attività del mediatore differisce da quella dell'agente di commercio in quanto il primo riceve l'incarico per un singolo affare, mentre l'agente lo riceve per un numero indefinito di prestazioni della stessa specie da svolgere in una determinata zona.

Procacciatore d'affari

L'attività del procacciatore d'affari consiste nel mettere in contatto due parti al fine di promuoverne un accordo commerciale pur agendo nell'interesse di una sola (C.M. 10 giugno 1983, n. 24). E' limitata alla raccolta degli ordini dei clienti da trasmettere alla ditta da cui il procacciatore ha ricevuto l'incarico, senza vincolo di stabilità, cioè senza obbligo in tal senso, ed in via del tutto occasionale o episodica. Non comprende il diritto di esclusiva né il vincolo ad una determinata zona e, generalmente, da diritto al compenso solo se l'affare è portato ad esecuzione.

Secondo quanto ha precisato l'Inps con circolare la circolare 74 del 23 marzo 1990 un vero e proprio procacciatore d'affari dovrebbe rimanere estraneo alla fase in cui le effettive parti dell'affare assumono e/o formalizzano i loro impegni.

L'attività del procacciatore differisce da quella dell'agente di commercio la quale ha, invece, carattere di stabilità e comprende l'obbligo, e non la facoltà, di promuovere verso corrispettivo la conclusione di affari fra il preponente e i terzi nell'ambito di una determinata zona. L'agente, inoltre, può avere il potere di rappresentare il preponente, e quindi di concludere i contratti in suo nome, se questi gli ha conferito la procura ai sensi dell'articolo 1392 del Codice civile.

L'attività del procacciatore d'affari differisce dall'attività del mediatore perché quest'ultimo agisce nell'interesse di ambedue le parti, percependo un compenso da entrambe, al contrario del procacciatore che riceve l'incarico da un solo preponente.

Il procacciatore d'affari non è tenuto all'iscrizione nel registro ditte della camera di commercio solo quando, per la mancanza di un'autonoma organizzazione, non riveste la qualità di imprenditore commerciale.

Se egli esercita l'attività in locali aperti al pubblico, in maniera organizzata ed abituale, si configura l'esercizio di "un'agenzia d'affari" individuata dall'art. 205 del regolamento al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 6 maggio 1940, n. 635). In tal caso il procacciatore deve presentare al questore denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990.

Nell'agenzia d'affari il procacciatore deve:

1. tenere un registro degli affari compiuti giornalmente;
2. affiggere la tabella delle operazioni che effettua, con la tariffa praticata;
3. non ricevere compensi maggiori;
4. astenersi dal compiere operazioni diverse da quelle indicate;
5. non compiere operazioni con persone sfornite di carta d'identità o altro documento con fotografia rilasciato dalla Pubblica amministrazione.

Queste regole non si applicano agli agenti e ai mediatori che sono sottoposti alle regole previste dai rispettivi ruoli.

Riferimenti legislativi: artt. 1392, 1742 ss e 1754 ss, D.Lgs. 65/1999, L. 204/1985, D.M. 21/8/1985; R.D. 635/1940, L. 7/8/90

ARTIGIANI

PREMESSE [imprenditore artigiano](#) • [impresa artigiana collettiva](#) • [S.a.s. e s.r.l. unipersonale](#)

[condizione di esclusività](#) • [imprese escluse](#) • [requisiti dimensionali](#) • [albi e registri](#)

Premesse

L'impresa artigiana può essere esercitata sia in forma individuale sia in forma collettiva. In presenza dei requisiti richiesti dalla Legge n. 443 dell'8 agosto 1985 (legge-quadro per l'artigianato), discende l'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, tenuto presso la CCIAA, che consente di fruire dei benefici concessi alla categoria in esame.

In linea generale, date le condizioni richieste dalla norma, l'impresa artigiana è solitamente di piccole dimensioni e l'artigiano è infatti considerato piccolo imprenditore dall'articolo 2083 del Codice Civile.

Imprenditore artigiano

L'esercizio di impresa artigiana può essere svolto dal singolo imprenditore mediante:

- ditta individuale: l'imprenditore risponde di tutte le obbligazioni contratte nell'esercizio della propria attività eoa l'intero patrimonio personale;
- azienda coniugale: costituita dai coniugi prima o dopo il matrimonio per il compimento di attività in comune;
- impresa familiare: costituita dall'imprenditore con il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado.

In base alle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge-quadro (L. 443/1985), è definito imprenditore artigiano la persona fisica che:

- esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana;
- svolge in misura prevalente il proprio lavoro all'interno dell'azienda;
- assume la piena responsabilità dell'impresa.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso di requisiti tecnico-professionali previsti da specifiche norme in relazione all'attività concretamente svolta.

Impresa artigiana collettiva

L'impresa artigiana può essere esercitata anche in forma collettiva mediante l'utilizzo delle seguenti forme giuridiche:

- società in nome collettivo: i soci hanno una responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dalla società; se Tatto costitutivo non individua gli amministratori, l'amministrazione spetta a ciascun socio, disgiuntamente dagli altri; non esistono organi societari e le decisioni dei soci devono essere adottate all'unanimità, salvo che la legge o l'atto costitutivo non preveda una diversa maggioranza;
- società cooperative: si propongono di procurare ai soci beni o servizi ad un prezzo inferiore a quello praticato dal mercato oppure possibilità di lavoro a condizioni più convenienti; devono avere uno scopo mutualistico e possono avere sia responsabilità limitata sia inimitata; il contratto di costituzione deve stipularsi per atto pubblico; non sono posti limiti alla misura del capitale sociale, ma occorre un numero minimo di soci che, per la generalità delle cooperative è pari a nove, salvo specifiche eccezioni.

Requisiti

Dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 della legge-quadro (L. 443/1985) si ricava che, per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, la società deve essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

- lo scopo prevalente deve riguardare lo svolgimento di un'attività di produzione di beni o di prestazione di servizi;
- il lavoro deve prevalere sul capitale;
- la maggioranza dei soci (uno in caso di due soli soci) deve svolgere in prevalenza lavoro personale all'interno dell'azienda.

S.a.s. e S.r.l.

In seguito alle modifiche apportate alla legge-quadro dell'artigianato dalla legge n. 133 del 20 maggio 1997, è consentita l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane anche:

- alle società a responsabilità limitata unipersonale: in tal caso l'unico socio deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l'imprenditore individuale e, inoltre, non deve essere unico socio di altra s.r.l. unipersonale o socio di altra società in accomandita semplice;
- alle società a responsabilità limitata pluripersonali, a condizione che la maggioranza delle quote sia posseduta da soci partecipanti al lavoro;
- alle società in accomandita semplice: in tal caso ciascun socio accomandatario deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l'imprenditore individuale e, inoltre, non deve essere socio di altra società in accomandita semplice o unico socio di altra s.r.l. unipersonale.

Condizione di esclusività

L'imprenditore artigiano può essere titolare solamente di un'impresa artigiana e non può quindi partecipare attivamente all'attività di altre imprese artigiane, anche in qualità di socio.

Il titolare di un'impresa artigiana può svolgere contemporaneamente anche attività commerciale e rimanere iscritto all'Albo purché l'attività artigiana, in termini di tempo-lavoro, sia prevalente rispetto a quella commerciale.

Imprese escluse

In base alle disposizioni contenute nella legge quadro (L. 443/1985), non possono essere iscritte all'Albo artigiani:

- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società che esercitano le seguenti attività:

-agricola,

- di somministrazione di alimenti e bevande,

- di intermediazione,

- di prestazione di servizi commerciali e attività connesse, ad eccezione del caso in cui tali attività siano strumentali e accessorie all'esercizio della propria attività.

Requisiti dimensionali

Ai fini dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, l'articolo 4 della legge-quadro (L. 443/1985) prevede degli specifici limiti dimensionali massimi diversi a seconda del tipo di attività svolta:

- impresa che lavora in serie (con lavorazione non del tutto automatizzata): massimo 9 dipendenti, compresi gli apprendisti fino a 5; il numero massimo dei dipendenti può arrivare a 12 con altri apprendisti;
- impresa che non lavora in serie: massimo 18 dipendenti, compresi gli apprendisti fino a 9; il numero massimo dei dipendenti può arrivare a 22 con altri apprendisti;
- impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: massimo 32 dipendenti, compresi gli apprendisti fino a 16; il numero massimo dei dipendenti può arrivare a 40 con altri apprendisti;
- impresa di costruzioni edili: massimo 10 dipendenti, compresi gli apprendisti fino a 5; il numero massimo dei dipendenti può arrivare a 14 con altri apprendisti;
- impresa di trasporto: massimo 8 dipendenti.

Calcolo dei limiti

Per la verifica dei limiti dimensionali si deve precisare che:

- i dipendenti sono computati qualunque sia la mansione da loro svolta;
- i familiari dell'imprenditore che svolgono la loro attività all'interno dell'impresa sono considerati ai fini dei limiti di cui sopra;
- i soci che svolgono il loro lavoro all'interno dell'impresa, tranne uno, sono considerati ai fini dei limiti di cui sopra;
- i lavoratori a domicilio che non superano il limite di un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati nell'impresa non sono considerati ai fini dei limiti di cui sopra;
- i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali non sono considerati ai fini dei limiti di cui sopra;
- gli operai apprendisti diventati operai, impiegati per il tempo massimo di due anni dalla data di qualificazione, non sono considerati ai fini dei limiti di cui sopra.

Albi e registri

Per l'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione, è prevista l'iscrizione in appositi Albi o Registri disciplinati da specifiche norme di legge atte a consentire lo svolgimento dell'attività stessa soltanto in presenza di particolari requisiti morali e professionali, al fine di garantire l'affidabilità del servizio nei confronti degli utenti-consumatori. Tra gli Albi e Registri maggiormente diffusi si segnalano i seguenti:

- Albo degli impiantisti: per l'esercizio dell'attività di installazione in ambito civile (L. 46/1990);
- Albo delle imprese di smaltimento rifiuti (D.Lgs. 22/1997): per l'esercizio dell'attività di rifiuti (trasporto, spazzamento, trattamento e stoccaggio);
- Registro delle imprese di autoriparazione: per l'esercizio dell'attività di riparazione di qualunque veicolo (L. 122/1992).

Riferimenti legislativi

CC art. 2083, L. 443/1985, L. 133/1997, L. 46/1990, D.Lgs. 22/1997, L. 122/1992

Guida agli adempimenti dei professionisti

Contabilità, registri e termini

[Regime contabile](#)

[Contabilità semplificata](#)

[Contabilità ordinaria](#)

[Contabilità unica iva - dirette](#)

[Contribuenti minori "contabilità super-semplificata"](#)

[Contribuenti minimi "regime forfetario"](#)

[Regimi semplificati](#)

[Sostituti d'imposta](#)

[Vidimazione iniziale](#)

[Termini di registrazione](#)

[Rinvio](#)

Regime contabile

Si precisa che per raffronto con gli anni precedenti gli importi sono ancora espressi in lire, date le modificazioni intervenute, per l'utilizzo diretto è necessaria pertanto la loro conversione in euro.

Le persone fisiche, le società semplici e le associazioni che esercitano arti e professioni sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili (art.19, Tuir). In relazione al volume di affari realizzato, tali contribuenti possono avvalersi di semplificazioni e fruire delle particolari agevolazioni previste per taluni regimi contabili.

Indipendentemente dal volume di affari realizzato, per gli esercenti arti e professioni in forma singola o associata il regime contabile naturale è quello della contabilità semplificata, con possibilità di opzione per la contabilità ordinaria valida fino a revoca e comunque per almeno un triennio.

Sono previste particolari agevolazioni per i contribuenti che, in funzione di specifici requisiti di seguito indicati, sono considerati contribuenti minori o minimi.

E' stato approvato dal Parlamento in data 11/10/2001, il Disegno di legge c.d. "manovra dei 100 giorni", in cui sono stati previste delle agevolazioni di varia natura, tra cui la soppressione di alcuni inutili adempimenti di natura fiscale .

D.P.R. n. 222 del 12/4/2001, pubblicato sulla G.U. n. 135 del 13/6/2001 anche per i professionisti viene elevata, ai fini Iva, da 360 milioni a 600 milioni la soglia del volume di affari ai fini dell'opzione per la dichiarazione e il versamento periodico su base trimestrale dell'IVA e ai fini dell'applicazione del regime contabile adottabile.

contabile	Limiti	Libri e registri obbligatori
Contabilità semplificata	regime naturale	Registro beni ammortizzabili * Registro iva acquisti Registro iva vendite Libro matricola *** Libro paga *** Reg. infortuni ***
Contabilità ordinaria	regime opzionale	Libro giornale o cronologico Registro iva acquisti ** Registro iva vendite ** Registro beni ammortizzabili* Libro matricola *** Libro paga *** Reg. infortuni ***
Contabilità super-semplificata	acquisti < 20.000.000 beni strumentali < 50.000.000 < 70% volume d'affari	Registri Iva
Contabilità minima	beni strumentali < 20.000.000 compensi < 70% volume d'affari esportazioni	Registri Iva
<p>* Facoltativo ove le annotazioni siano fatte nei registri IVA</p> <p>** Facoltativo se i dati richiesti vengono indicati nel registro cronologico</p> <p>*** Obbligatori solo se ne ricorrono le condizioni previste dalla disciplina del lavoro</p>		

I professionisti che esercitano l'attività in contabilità semplificata devono tenere un registro cronologico in cui annotare le somme percepite nell'esercizio della professione. Il registro è facoltativo se i dati in esso richiesti vengono riportati nei registri Iva. Per ogni incasso devono essere registrati:

- il relativo importo, al lordo e al netto dei rimborsi delle spese diverse da quelle anticipate in nome e per conto del cliente, nonché l'ammontare delle ritenute subite;
- i dati anagrafici del soggetto che ha effettuato il pagamento;

Le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere globalmente annotate sul registro incassi e pagamenti o sul registro Iva acquisti integrato, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, sempreché risultino regolarmente annotate nei libri richiesti dalla legislazione in materia di lavoro.

Se si decide di non utilizzare il registro degli incassi e pagamenti adottando in sua vece i registri Iva, le operazioni attive rilevanti ai soli fini delle imposte sui redditi vanno annotate in apposite sezioni del registro delle fatture emesse, mentre le operazioni passive devono essere annotate in apposita sezione del registro acquisti.

Contabilità ordinaria

I contribuenti in contabilità ordinaria devono istituire:

- il registro cronologico, in cui annotare le operazioni rilevanti ai fini delle imposte sul reddito;
- i registri obbligatori ai fini Iva, da utilizzare solo per le operazioni rilevanti ai fini della medesima imposta;

Il registro cronologico (D.M. 15/09/1990), può sostituire i registri obbligatori ai fini Iva se tenuto con le modalità e con le indicazioni richieste dal D.p.r. n. 633/1972. Le rilevazioni nel registro cronologico possono essere effettuate secondo un sistema di:

- contabilità a partita semplice, annotando cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito, integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti l'attività, compresi gli utilizzi delle somme percepite, anche se estranei all'attività, nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le predette movimentazioni;

I professionisti individuali e le società ed associazioni tra artisti e professionisti in contabilità semplificata possono istituire una contabilità unica per l'Iva e per le imposte dirette in quanto i registri tenuti ai fini Iva possono sostituire il registro degli incassi e dei pagamenti, a condizione che siano annotate separatamente le operazioni non rilevanti ai fini Iva che concorrono alla formazione del reddito.

La contabilità unica può anche essere istituita dai soggetti in contabilità ordinaria in quanto il registro cronologico può sostituire i registri Iva.

Contribuenti minori "contabilità super-semplificata"

Le semplificazioni sono previste per le persone fisiche esercenti arti o professioni che nell'anno solare precedente hanno:

- realizzato un volume di affari non superiore a lire 30 milioni, pari a Euro 15.493,70 comprese le operazioni fuori campo Iva;
- effettuato acquisti, al netto dell'Iva, per ammontare non superiore a lire 20 milioni, pari a Euro 25.822,84;

Contribuenti minimi "regime forfetario"

Le semplificazioni sono previste per le sole persone fisiche esercenti arti o professioni che nell'anno solare precedente:

- hanno realizzato un volume di affari non superiore a lire 20 milioni, comprese le operazioni fuori campo Iva;
- hanno utilizzato beni strumentali per un costo complessivo, al netto degli ammortamenti, non superiore a lire 20 milioni;
- hanno corrisposto compensi a dipendenti o collaboratori stabili non superiori al 70% del volume d'affari, compresi i

contributi previdenziali e assistenziali;
contribuenti che rientrano in questa categoria possono determinare:

- il reddito di lavoro autonomo forfetariamente in misura pari al 78% del volume di affari;

Regimi semplificati

Il regime di contabilità semplificata, super-semplificata ed il regime forfetario sono regimi naturali, per i quali non è necessaria alcuna opzione, a condizione che in sede di inizio attività i contribuenti attestino di presumere di non superare, nel corso dell'anno e con ragguaglio, i limiti previsti. Se i limiti vengono superati in corso d'anno, i contribuenti saranno assoggettati alle regole ordinarie a partire dal periodo successivo.

Sostituti d'imposta

I contribuenti che effettuano ritenute su redditi di lavoro dipendente in qualità di sostituti d'imposta devono tenere, in aggiunta ai libri contabili:

- il libro matricola, in cui sono annotati per ciascun dipendente le detrazioni d'imposta spettanti;
- il libro paga, in cui sono annotate per ciascun dipendente le somme e i valori corrisposti e l'ammontare delle ritenute operate nonché dei conguagli da effettuare;

Vidimazione iniziale

Prima di essere messi in uso, i registri contabili devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e non vi è più l'obbligo di bollatura.

Termini di registrazione

Sono applicabili i termini di registrazione previsti dalle singole normative di riferimento.

Le operazioni rilevanti ai soli fini delle imposte sul reddito devono essere annotate nei termini ordinari di 60 gg previsti dall'articolo 22 del D.p.r. 600/1973, ad esclusione dei contribuenti minori e minimi, per i quali valgono i medesimi termini previsti ai fini Iva. In ogni caso, anche se la contabilità è meccanizzata, entro 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta deve essere effettuata la stampa dei registri per le operazioni dell'ultimo periodo dell'anno.

operazioni rilevanti ai fini IVA si annotano entro i termini previsti dalla disciplina contenuta nel D.p.r. 633/1972, artt. 23 e 25:

- registro degli acquisti: l'annotazione deve essere eseguita prima della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione, concesso fino al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione;

Per la tenuta della contabilità, per la contabilità meccanizzata, per la tenuta della contabilità presso terzi e per la conservazione delle scritture contabili valgono le medesime regole esposte nel Paragrafo relativo alle imprese.

Riferimenti normativi: 600/1973 artt. 18, 19, 22 ; C.C. artt. 2219, 2120 ; D.P.R. 633/1972 artt. 23, 25, 27; L. 1/1989 art. 49 L. 662/1996 art. 3 co 365-184 ; D.L. 357/1994 art. 7 ; D.P.R. 695/1996; L. 383/2001